

CONVENZIONE PER UN'ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA ALLO
"Studio antropologico, isotopico e antropologico-molecolare dei reperti osteoarcheologici rinvenuti nel
corso di scavi e ricerche archeologiche condotte e dirette dalla Soprintendenza ai BB.CC. Ragusa"

TRA

La Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa, da ora in poi SBCRG, Ufficio periferico del Dipartimento dei Beni Culturali e I.S. dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, P. IVA N. 02711070827, C.F. 80012000826, pec: soprirg@certmail.regione.sicilia.it, rappresentata dal Soprintendente, dott. Antonino De Marco, domiciliato per la carica presso la sede della stessa SBCRG, in Piazza Libertà, 2, CAP 97100 Ragusa.

E

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo (di seguito "STeBiCeF"), con sede in Palermo, campus universitario, Viale delle Scienze, Edificio 16, CAP 90128, C.F. 80023730825, P. IVA N. 00605880822, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot. 97036.

D'ora innanzi denominate singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti"

PREMESSO

- Che, ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 42/04 e ss.mm. e ii. "...le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi e altre attività conoscitive aventi a oggetto il patrimonio culturale";
- che tra gli obiettivi istituzionali della SBCRG è la ricerca scientifica nonché la divulgazione della conoscenza, la promozione e valorizzazione dei beni archeologici di competenza;
- che è interesse della SBCRG e di STeBiCeF è quello di avviare un percorso di collaborazione, finalizzato ad un più ampio studio e divulgazione dei risultati scientifici, dei beni osteoarcheologici presenti sul territorio provinciale di competenza della SBCRG, nonché ad una migliore e diversificata offerta di strumenti comunicativi e la promozione di iniziative culturali rivolte alla fruizione e divulgazione delle conoscenze sul patrimonio antropologico;

VISTI

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e, in particolare, gli artt. 111, 112 e 118;
- le linee guida per la tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio osteoarcheologico umano regionale emanate dal Dipartimento regionale per i BB.CC. e IS (prot. 7489 del 15.02.2022);
- vista la nota di autorizzazione alla stipula dell'Assessorato Beni Culturali e I.S., Dipartimento Beni Culturali e I.S., prot. n. 2064 del 16/01/2023

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Le premesse sopra riportate formano parte integrante della presente convenzione operativa.

La convenzione è finalizzata alla collaborazione per attività di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio osteoarcheologico derivante da scavi nelle aree archeologiche afferenti al SBCRG o in deposito presso la SBCRG in conformità e nel pieno rispetto di eventuali accordi già vigenti e relativi a studi in corso da parte di altro Ente e/o Istituto di Ricerca italiano straniero attraverso attività quali: ricognizione inventariale, da parte di altro Ente e/o Istituto di Ricerca italiano straniero pulizia, restauro, siglatura e catalogazione dei resti osteologici; analisi morfologiche, morfometriche, isotopiche e molecolari dei resti stessi; indagini bioinformatiche e discussione antropologica e paleoecologica dei risultati scientifici; pubblicazione; attività divulgativa ed espositiva.

Art. 2 - Obiettivi generali

Approfondimento dello studio antropologico dei resti umani di derivazione archeologica al fine di definire le storie individuali, e le patologie, anche in relazione al contesto archeologico, la genetica e le dinamiche delle popolazioni antiche.

Divulgazione dei risultati della ricerca, garantendo anche la valorizzazione del patrimonio culturale e oggetto di studio.

Organizzazione e promozione dell'interdisciplinarietà nell'ambito dei beni culturali ai fini di una più efficace azione di promozione e valorizzazione delle aree archeologiche di competenza della SBCRG.

Art. 3 - Attuazione

Ai fini della realizzazione degli obiettivi sopra espressi, i soggetti partecipanti si impegnano a compiere quanto necessario o utile per la realizzazione del programma stesso. In particolare:

la Direzione scientifica è affidata per lo STeBiCeF al Prof. Luca Sineo (P.O. Bio/08-Antropologia), che coordinerà le attività di progettazione e programmazione ed attività laboratoriali in co-direzione scientifica con il responsabile della SBCRG, individuato nel funzionario archeologo Dr. Saverio Scerra

Il Dipartimento STeBiCeF si impegna a mettere a disposizione della ricerca personale qualificato ed apparecchiature per l'elaborazione dei dati, compatibilmente alle esigenze comuni. In ogni caso, la disponibilità di personale dovrà essere compatibile con le esigenze proprie dell'attività istituzionali dell'Ateneo e rispettare le norme vigenti in materia di prevenzione e di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 ss.mm. e ii. con particolare attenzione all'art. 89 comma a) e allegato X.

Si intende che l'impegno preveda anche la possibilità di attribuire e sviluppare tesi di laurea magistrale e dottorato, previo accordo con la SBCRG.

La SBCRG potrà mettere a disposizione il materiale documentale e, per periodi e con modalità ritenute opportune, il proprio personale per attività di tutoraggio e funzioni ausiliarie per lo svolgimento delle attività programmate all'interno dei propri uffici, secondo i propri scopi istituzionali. Detta collaborazione troverà applicazione anche con atti successivi alla stipula del presente accordo.

Art. 4 - Durata

La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Art. 5 - Modalità

Alla realizzazione del progetto i sottoscrittenti parteciperanno secondo le seguenti modalità:

1) STeBiCeF concorrerà:

a - mettendo a disposizione le professionalità dell'università e le competenze specifiche per il raggiungimento più efficace e rapido degli obiettivi prefissati, secondo modalità che saranno oggetto di successivo accordo;

b - partecipando, mediante i propri docenti, ad iniziative quali seminari, incontri di studio ed eventi, da svolgersi presso l'Università degli Studi di Palermo e presso la sede SBCRG o altra sede concordata fra le parti, finalizzate ad una maggiore visibilità delle attività di entrambi gli Istituti;

2) la SBCRG concorrerà:

a - mettendo a disposizione reperti del proprio patrimonio archeologico, dallo stesso gestiti e ad assicurare l'accesso ai materiali documentali;

b- consentendo al Prof. Luca Sineo ed ai suoi collaboratori il trasferimento di reperti osteoarcheologici o di campioni di essi presso i laboratori del STeBiCeF ai fini di più accurate indagini strumentali;

c - assicurando il necessario sostegno alle iniziative adottate, mettendo a disposizione le proprie risorse umane per attività di supporto e consulenza, anche tramite l'individuazione di un referente dell'Amministrazione;

d - mettendo a disposizione, compatibilmente con le esigenze d'Ufficio, locali idonei allo svolgimento delle attività teorico-pratiche.

Art. 6 - Norme sulla sicurezza

Durante lo svolgimento di quanto previsto dalla convenzione i partecipanti nello svolgere le attività previste sono tenuti a:

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (T.U. 81/08 s.m.i.)

Art. 7 - Riservatezza, Proprietà intellettuale, Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio Personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività della presente Convenzione, a non rilasciare interviste o dichiarazioni e non interferire con la normale attività della SBCRG.

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite al di fuori dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

I risultati scientifici delle attività di sviluppo e di ricerca, oggetto della presente Convenzione, resteranno di proprietà comune delle Parti unitamente alla loro utilizzazione nelle eventuali pubblicazioni o partecipazione a convegni, congressi o riviste di pregio o di particolare interesse scientifico a divulgazione nazionale ed internazionale.

È altresì riconosciuta a ciascuna delle Parti contraenti la facoltà di pubblicare i risultati della ricerca concordando con le altre Parti modalità e contenuti degli stessi.

Dopo ogni fase della ricerca dovrà essere consegnata tutta la documentazione grafica e fotografica acquisita ai fini del presente progetto di ricerca e la relativa relazione preliminare e/o finale. I contraenti concorderanno tempi e modalità di pubblicazione anche on line su web nel rispetto di questo accordo che prevede una collaborazione per tutte le fasi d'indagine.

Art. 8 - Rapporti economici

La presente Convenzione non prevede oneri a carico delle Parti, fatto salvo quanto stabilito nel comma seguente.

Per il personale di STeBiCeF, le spese di ricerca e le spese di mobilità (in caso di trasferta alla sede della SBCRG) sono a totale carico dello stesso Dipartimento STeBiCeF e, in particolare, graveranno sui fondi del Progetto PRIN 2017 - cod. identificativo PRJ-0115, di cui è il Prof. Luca Sineo è Responsabile Scientifico. La SBCRG resta sollevata da qualsiasi onere finanziario inerente l'attività di ricerca e studio di cui alla presente convenzione.

Art. 9 Copertura assicurativa

STeBiCeF garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione, secondo la normativa interna prevista in materia.

Il Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana e, per esso, la SBCRG garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle attività di controllo e per quelle attività che coinvolgono il personale afferente.

Art. 10 - Responsabilità

I rapporti che la SBCRG, soggetto ospitante, intrattiene con chi svolge le ricerche non costituiscono rapporto di lavoro. Il personale di STeBiCeF è tenuto ad un comportamento consono alle attività e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a beni e procedure di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento delle attività; è inoltre tenuto ad utilizzare i mezzi di protezione eventualmente necessari e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sicurezza da parte del personale della SBCRG.

Art. 11 - Recesso

Ciascuna delle parti potrà, a insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno un mese.

Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con PEC. In tal caso sono fatte salve le spese sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Infine, le Parti concordano che tra le cause di risoluzione della Convenzione debba contemplarsi il caso in cui dovesse diventare o risultare impossibile l'attuazione di quanto convenuto ovvero quando le attività previste non vengano poste in essere per 2 (due) anni consecutivi dal momento della stipula o dagli effetti della stessa.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR") e sue ss.mm. e ii., nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal

Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione della presente Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto separato.

Art. 13 - Regole di divieto uso nome e/o logo

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Art. 14 – Registrazione e imposta di bollo

La registrazione del presente atto, prevista in caso d'uso, sarà a carico della parte che ne avrà interesse.

Le imposte di bollo di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A", sono a carico di STeBiCeF.

Art. 15 - Foro Competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti indicano quale Foro competente il Foro di Ragusa.

Art. 16 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto contemplato dal Codice Civile e dalle altre leggi in vigore.

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – Codice Amministrazione Digitale – D.lgs.7 marzo 2005 n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- SBCRG: soprirg@certmail.regione.sicilia.it

- STeBiCeF dipartimento.stebicef@cert.unipa.it

Il Soprintendente:
dott. Antonino De Marco

Il Direttore del Dipartimento SteBiCeF
Prof. Vincenzo Arizza

Firmato digitalmente da:
Vincenzo Arizza
Data: 03/12/2022 10:07:38